

COMUNE DI CARSOLI

PROVINCIA DELL'AQUILA
UFFICIO ELETTORALE

FORMAZIONE DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE (Art 9, Legge 30 Aprile 1999, n. 120)

IL SINDACO

Visto l'art. 1 della legge 08 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'art. 9, della legge 30 aprile 1999, n. 120, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1999, ai sensi del quale, ogni Comune della Repubblica è tenuto ad istituire un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda;
Rilevato che, a tal fine, entro il mese di ottobre di ogni anno, nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, deve essere affisso un apposito manifesto

INVITA

Gli elettori/le elettrici del Comune che desiderino essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a **presentare domanda, entro il 30 novembre 2012** presso questo Comune.

Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore/elettrice del Comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

Sono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*.

PER IL RITIRO E LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI DI DOMANDA, gli interessati possono **RIVOLGERSI** presso l'**UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE**, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il martedì e il giovedì, anche di pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

***Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:**

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Dalla Residenza Municipale, li 01.10.2012



IL SINDACO
Dott. Mario Mazzetti